



COMUNE DI TORRE PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Polizia Municipale

Ordinanza n 82/2011

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (pericolo incolumità pubblica) IL SINDACO

Rilevato che il ponte sul Torrente Pellice in località Bertenga è crollato a seguito degli eventi alluvionali e pertanto sarà impossibile raggiungere la zona dell'inverso Rolandi mediante la viabilità ordinaria;

Rilevato altresì che la strada via Inverso Rolandi per tutta la lunghezza della parte sterrata, fino al confine con il comune di Rorà risulta impraticabile a causa del fondo reso viscido dalle piogge e dal foggiamme;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Stante l'urgenza e ritenuto che per motivi attinenti alla sicurezza, si rende necessario dar corso al provvedimento di cui alla parte dispositiva;

Ritenuto che ai sensi dei dispositivi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell'art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'emanazione del presente atto compete al Sindaco;

Vista la legge 241/90;

ORDINA

1. Fino a nuova disposizione è vietata la circolazione di veicoli sulla via Inverso Rolandi per tutta la parte sterrata;
2. È consentito il transito dei mezzi di soccorso ed ai residenti in caso di urgenza;
3. Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali è incaricato di fare apporre la segnaletica stradale per quanto previsto al precedente punto;
4. Del presente provvedimento che sarà pubblicato all'albo pretorio comunale, dovrà darsene adeguata pubblicità nei consueti modi di diffusione anche mediante segnalazione di preavviso da apporsi in prossimità delle intersezioni con le strade di accesso;
5. I soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dell'articolo 12 del C.d.S., ed in particolare il Servizio Polizia Municipale assicureranno l'osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada;

RENDE NOTO

- 1) A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale Piemonte;
- 2) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- 3) Per le trasgressioni, salvo il fatto costituisca reato, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, li 6 novembre 2011



SINDACO
Claudia BERTALOT